

Schema di Convenzione

AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "COMMUNITYLAB DALLA CASA DELLA SALUTE ALLA CASA DELLA COMUNITÀ DELLA VAL TIDONE" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017

TRA

L'AZIENDA AUSL DI PIACENZA –C.F. 91002500337, con sede legale in Piacenza, via Anguissola n. 15, rappresentata dal Direttore f.f. dell'U.O C. Medicina dello Sport e Promozione della Salute

E

L'A.T.S. / Consorzio/Aggregazione sancita in un accordo di rete _____ con sede in _____ CF _____ rappresentato da _____

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, in esecuzione della delibera n. ____ del _____ l'AUSL di Piacenza ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di ETS con cui co-progettare ed ai quali affidare, al termine della fase di definizione del progetto, le attività ivi indicate.

Richiamati:

- i verbali della Commissione nominata dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte progettuali pervenute all'Azienda USL nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica conservati al Prot.....;
- la Determina dirigenziale n. di conclusione del procedimento con la quale è stato selezionato l'A.T.S. / Consorzio /Aggregazione sancita in un accordo di rete con cui sviluppare la co-progettazione ed a cui affidare la realizzazione del progetto, come approvato nella medesima determinazione;
- i verbali del tavolo di co-progettazione che ha portato alla completa definizione del progetto ed il progetto stesso, allegati alla presente quali parti integranti.

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo risultante all'esito alla fase di co-progettazione e approvato dalla determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

L'A.T.S. / Consorzio/ Aggregazione sancita con un accordo di Rete, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dal _____ al _____ .

Saranno ammesse eventualmente le proroghe del termine finale per la conclusione delle attività previste nel progetto e non realizzate a fronte di cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà delle parti.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'AUSL di Piacenza e l'A.T.S. / Consorzio Aggregazione sancita con un accordo di Rete mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale volontario, personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e così riassunte:

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il Responsabile Aziendale del Progetto, come individuato nel medesimo Progetto, sarà il referente per i rapporti tra i partner e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

L'A.T.S. / Consorzio Aggregazione sancita con un accordo di Rete firmatario è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il RUP con la contestuale trasmissione del relativo Curriculum Vitae.

Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza le attività ed i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

L'A.T.S. / Consorzio Aggregazione sancita con un accordo di Rete firmatario della presente Convenzione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'A.T.S. / Consorzio Aggregazione sancita con un accordo di Rete firmatario della presente Convenzione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'AUSL di Piacenza è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

Le risorse, messe a disposizione dall'AUSL di Piacenza per la realizzazione degli interventi, nell'importo massimo complessivo pari ad € 110.000,00 (IVA inclusa se dovuta ed onnicomprensivo di tutti gli elementi economici per la realizzazione delle attività) risultante dalla proposta progettuale presentata, saranno riconosciute e assegnate a titolo di contributo.

Si precisa che tale importo ricomprende tutte le spese, per l'allestimento degli spazi e la realizzazione delle attività, nonché i consumi di energia elettrica e acqua, i costi di predisposizione del chiosco e di manutenzione del Parco.

Tali risorse stanziare saranno corrisposte in diverse tranche nel seguente modo:

50% al momento di avvio dell'attività;

30% al momento della scadenza dei primi 12 mesi di progetto, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute e di presentazione di una relazione narrativa sulle attività svolte;

20% a seguito della conclusione del progetto e della rendicontazione.

L'A.T.S. / Consorzio Aggregazione sancita con un accordo di Rete firmatario della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed ad ogni buon fine in caso di contributo economico dichiara che utilizzerà il seguente C/C:

intestato a _____, avente le seguenti coordinate:
_____, indicando gli estremi del procedimento.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'AUSL di Piacenza. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione e Valutazione di impatto Sociale)

L'AUSL di Piacenza assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore firmatari, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli Enti del Terzo Settore firmatari, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tal fine, l'A.T.S. / Consorzio Aggregazione sancita con un accordo di Rete si impegna a trasmettere al RUP a cadenza trimestrale / semestrale una relazione sullo svolgimento dell'attività e sull'utilizzo delle risorse, in modo che l'AUSL di Piacenza possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

Le Parti si danno reciprocamente atto che potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

A conclusione delle attività oggetto del partenariato, l'A.T.S. / Consorzio Aggregazione sancita con un accordo di Rete firmatario della Convenzione, presenterà – entro e non oltre 90 giorni – una relazione conclusiva, sulla base delle modalità e dei criteri condivisi tra le parti in sede di tavolo di co-progettazione.

Art. 9 – Revisione della convenzione.

Nel corso di svolgimento del progetto, l'AUSL di Piacenza si riserva di riaprire il tavolo di co-progettazione con l'A.T.S. / Consorzio Aggregazione sancita con un accordo di Rete partner, al fine di ridefinire il progetto stesso. La revisione del progetto potrà originare da mutamenti dei bisogni degli utenti coinvolti, degli obiettivi che si intendevano realizzare, delle esigenze organizzative delle attività, in relazione alle risposte degli utenti alle prime attività proposte, per ragioni di pubblico interesse, ovvero in qualunque altro caso in cui se ne ravvisi la necessità. La rimodulazione del progetto potrà riguardare a titolo esemplificativo: variazione non sostanziale della tipologia delle attività proposte, diversa organizzazione delle stesse, diversa frequenza degli incontri. Dovrà avvenire senza modifiche sostanziali al quadro economico approvato in sede iniziale. La revisione potrà essere richiesta motivatamente anche dall'A.T.S. / Consorzio partner Aggregazione sancita con un accordo di Rete e attuatore del progetto; l'AUSL di Piacenza potrà accettare o meno la proposta.

Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati personali di rispettiva competenza, si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti delle informazioni relative ai pazienti conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente co-progettazione, anche oltre al termine di durata della medesima.

Art. 11 – (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli Enti del

Terzo Settore firmatari, l'AUSL di Piacenza liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- frode perpetrata da uno degli ETS partner;
- se nel corso della durata del progetto, gli ETS, per qualsivoglia motivo, vengano cancellati dal Registro Unico del Terzo Settore o equivalente o vengano meno i requisiti previsti dalla normativa in materia di ETS o ONLUS (e successive modifiche ed integrazioni).

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AUSL di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

Per qualsiasi controversia che non sia stato possibile definire in via bonaria, è competente il Foro di Piacenza.

Art. 14 – (Registrazione)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Piacenza, li _____

Per l'AUSL di Piacenza _____

Per l'Ente del Terzo Settore _____